

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLOMBI e CONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1966

Proroga al 31 dicembre 1966 di alcuni articoli della legge 2 giugno 1961, n. 454, intitolata « piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura »

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la legge 2 giugno 1961, n. 454 — Piano verde — è scaduta definitivamente, anche dopo il semestre di cui alla nota legge di proroga, il 31 dicembre 1965.

Solo il 14 gennaio 1966 il Governo ha provveduto a presentare al Senato un disegno di legge recante « provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966/70 ». Questo progetto è rimasto poi fermo nel lungo periodo dell'ultima crisi di Governo, per cui soltanto ora inizia un lungo e complesso *iter* in sede referente ed in sede consultiva presso le Commissioni del Senato.

È pertanto da prevedersi, data l'importanza dell'argomento, dati i problemi derivanti dal finanziamento poliennale previsto nel disegno di legge governativo (in relazione alla recente nota sentenza della Corte costituzionale che ha interpretato restrittivamente l'articolo 81 della Costituzione, sì da richiedere la formazione di un'apposita Commissione interparlamentare, che è tuttora all'inizio dei suoi lavori) che l'*iter* per l'esame e la deliberazione del provvedimento

da parte del Parlamento sarà lungo e forse non agevole. Ciò porterà ad interrompere le erogazioni dei finanziamenti e contributi dello Stato alla nostra economia agricola, proprio quando tanto si parla della necessità di adeguare le strutture produttive e di mercato agricolo alle attuali esigenze del Paese ed alla situazione determinatasi all'interno della CEE.

D'altro canto — e questa ci sembra la considerazione più importante — il disegno di legge governativo viene illustrato e proposto come uno degli strumenti principali dell'attuazione del programma di sviluppo economico nazionale. Sembra logico ed opportuno, quindi, che la discussione del « Piano verde n. 2 » segua, e non preceda, la definizione in sede parlamentare, degli obiettivi e dei modi della programmazione economica.

Pertanto i sottoscritti senatori — pur ribadendo le considerazioni critiche a suo tempo svolte dai parlamentari del PCI nei confronti della prima edizione del « Piano verde », e pur mantenendo le note riserve

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sull'indirizzo della politica agraria del Governo di centro-sinistra — hanno ritenuto necessario sottoporre al Senato il presente disegno di legge di loro iniziativa per assicurare comunque la continuazione del flusso degli investimenti pubblici in agricoltura, con particolare riferimento all'irrigazione, alla cooperazione ed alle aziende contadine, e per consentire al tempo stesso il

più meditato ed attento esame del disegno di legge governativo e del piano di sviluppo economico nazionale.

Onorevoli senatori, con questi intendimenti, e confidando nella sensibilità dei colleghi verso gli acuti ed inderogabili problemi della nostra agricoltura, raccomandiamo alla vostra approvazione il disegno di legge che segue.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*Autorizzazione di spesa*

Per i fini di cui all'articolo 1 della legge 2 giugno 1961, n. 454, le norme di cui ai sottoelencati articoli della stessa legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 1966, per attuare le iniziative da tali articoli previste, con l'autorizzazione di spesa indicata a fianco di ciascun articolo richiamato:

	<i>Milioni</i>
Art. 8 — Contributi in conto capitale . . . .	lire 10.000
Art. 10 — Contributi per le case dei coltivatori diretti . . . . .	» 20.000
Art. 11 — Contributi per l'irrigazione . . . . .	» 5.000
Art. 14 — Miglioramento delle produzioni pregiate . . . . .	» 15.000
Art. 17 — Contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico . . . . .	» 10.000
Art. 18 — Contributi per la meccanizzazione . . . . .	» 10.000
Art. 19 — Credito di conduzione . . . . .	» 10.000
Art. 21 — Organizzazione e attrezzatura di mercato . . . . .	» 10.000
Art. 22 — Irrigazione e bonifica . . . . .	» 20.000
Art. 23 — Opere pubbliche di bonifica montana . . . . .	» 10.000

*Milioni*

Art. 27 — Agevolazioni finanziarie . . . . .	» 10.000
Art. 30 — Valorizzazione della proprietà contadina nelle zone di riforma . . . . .	» 20.000

## Art. 2.

*Variazioni compensative*

L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di Buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per il 1966 di lire 4.100 milioni.

## Art. 3.

*Norme finanziarie*

Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, negli importi indicati dal suddetto articolo 1, si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 2.

## Art. 4.

*Norme finanziarie*

Per provvedere alla copertura delle spese autorizzate dalla presente legge, eccedenti lo stanziamento di cui al precedente articolo 3, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse.

## Art. 5.

*Norme finanziarie*

Il mutuo di cui al precedente articolo 4, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, sarà contratto nelle for-

me, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

Il servizio del mutuo contratto maggiorato degli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1967.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

#### Art. 6.

##### *Norme finanziarie*

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, nell'esercizio 1966 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

#### Art. 7.

##### *Ripartizione territoriale della spesa*

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento. Tali interventi saranno effettuati avendo particolare riguardo alle esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale, cui il Ministro per l'agricoltura e le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti. A tal fine le Regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti e gli altri elementi necessari a tale fine.

**Art. 8.***Relazione*

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno 1967, sarà presentata la relazione sulla attuazione della presente legge con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi.

Gli organi periferici del Ministero della agricoltura e delle foreste sono tenuti a dare sistematica pubblica informazione dell'attuazione della presente legge negli albi esposti nei locali dei propri uffici. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblicherà in un notiziario i dati relativi all'attuazione della presente legge nonché le disposizioni a tal fine emanate ed è autorizzato alle spese di rilevazione, elaborazione e stampa dei dati.